

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.3.2014 La Nuova Procedura Civile, 2, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Che succede se il giudice rileva l'inammissibilità del mezzo di gravame, ma poi lo esamina nel merito?

Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 30.10.2013, n. 24469

...omissis...

3. Passando ora all'esame del primo motivo di ricorso, deve dirsi subito che esso risulta inammissibile.

La questione posta dalla ricorrente - se cioè nel procedimento per dichiarazione di fallimento l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 e del D.Lgs. n. 169 del 2007, implichi che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza sia indispensabile anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, dovendosi se del caso applicare le norme del codice di rito per la notificazione degli atti a soggetti irreperibili o residenti all'estero - era stata già sollevata nell'atto di reclamo con un apposito motivo di gravame rivolto contro

la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale. La corte d'appello, nel prendere in esame tale doglianza, ha anzitutto osservato che le osservazioni formulate a questo riquardo nell'atto di reclamo risultavano fuori bersaglio, non avendo affatto il tribunale affermato che la notifica dei ricorsi per fallimento fosse regolare, ma avendo anzi dato atto che essa non si era potuta perfezionare; salvo che, essendo ciò dipeso da una situazione d'irreperibilità della società debitrice, il medesimo tribunale aveva reputato che la mancata notifica non impedisse di procedere uqualmente alla dichiarazione di fallimento. A quest'ultima affermazione - concernente la possibilità di dichiarazione di fallimento pur in difetto di notifica dei relativi ricorsi e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore dinanzi al tribunale - la reclamante, a quanto si legge nella sentenza d'appello, non ha mosso alcuna specifica contestazione o censura, onde la corte territoriale ne ha dedotto che, per questo profilo, "il reclamo appare affetto da tale aspecificità che dovrebbe condurre alla sua inammissibilità, trovando applicazione anche nella presente procedura i principi desumibili dall'art. 342 c.p.c.".

Ora, è vero che la medesima corte d'appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del mezzo di gravame per la ragione sopra indicata, è ugualmente poi scesa ad esaminarlo nel merito; ma sin dalla sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007 le sezioni unite di questa corte hanno chiarito che il giudice il quale emetta una pronuncia d'inammissibilità della domanda si spoglia della propria potestas iudicandi al riguardo, e che se, ciò nondimeno, quel medesimo giudice si soffermi anche a motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam, onde un'impugnazione sul punto neppure risulterebbe ammissibile (nel medesimo senso questa corte si è poi pronunciata ripetutamente, puntualizzando come tale principio debba essere logicamente esteso anche ai casi in cui l'inammissibilità riguardi solo un capo di domanda o un singolo motivo di gravame: cfr. Cass. 1 marzo 2012, n. 3229).

In effetti proprio questo è accaduto nella presente fattispecie, giacchè la ricorrente ha formulato le proprie critiche unicamente con riferimento alla parte della motivazione dell'impugnata sentenza in cui è stata affrontata nel merito la suindicata questione della possibilità per il tribunale di dichiarare il fallimento in difetto di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare; ma tale motivazione, per quanto appena detto, è da considerare ad abundantiam. Il punto decisivo dell'impugnata sentenza, cioè quello in cui è stata rilevata l'inammissibilità del motivo di reclamo a cagione della sua genericità (corretta o meno che sia tale affermazione della corte d'appello), non è stato invece in alcun modo investito dal motivo di ricorso che si sta esaminando. E tanto basta per far concludere che tale motivo di ricorso è inammissibile.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, senza che vi sia da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate non svolto difese.

p.q.m.

La corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2013